

Oscuramento dati personali in una sentenza ammissibile solo per validi motivi

"Oscuramento" non sempre ammissibile

La Cassazione spiega che per ottenere l'oscuramento dei dati da una sentenza occorrono buoni motivi come la delicatezza della materia o la presenza di dati sensibili. Alla suprema Corte, adita per risolvere una questione di natura tributaria, viene chiesto anche, in via preliminare, di ottenere l'oscuramento dei nomi dalla sentenza. Gli Ermellini nel caso di specie non accolgono l'istanza perché la questione non verte su questioni delicate e nel provvedimento non è necessario indicare dati sensibili. Queste le conclusioni contenute nell'ordinanza n. 22561/2021 della Cassazione.

Due soggetti stipulavano un atto di compravendita immobiliare e al notaio l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione con cui gli venivano richieste maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'avviso veniva impugnato dal notaio, che affermava l'applicazione dell'aliquota agevolata visto che l'immobile oggetto del rogito, compreso il lastrico, in quanto pertinenza, costituiva una prima casa. Il ricorso veniva accolto, ma a qual punto l'Agenzia ricorreva in appello e l'impugnazione veniva accolta dalla CTR.

Il notaio e i contribuenti ricorrevano allora in Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui deducono la violazione della nota II bis punto 3 art. 1 della tariffa, osservando che la menzione delle categorie catastali C2, C6 e C7 non significava che i beni classificati in altre categorie non potessero considerarsi pertinenze perché in questo caso era necessario fare riferimento all'art. 817 c.c.

Prima però facevano istanza per ottenere l'omissione dei dati dalla sentenza nel caso in cui venga comunicata a terzi ai sensi dell'art. 52 del Dlgs n. 196/2003.

La Cassazione si esprimeva in via preliminare sulla richiesta di oscuramento dei dati, riconoscendo la sussistenza di questo diritto, precisando però che la domanda di oscuramento "deve essere specificamente proposta e anche essere sostenuta dalla indicazione dei motivi legittimi che la giustificano, motivi che la parte deve specificare."

Motivi di cui il giudice è tenuto a vagliare la legittimità. Costui deve infatti valutare se le ragioni addotte sono meritevoli di accoglimento. La norma che prevede tale diritto non indica i motivi che giustificano tale richiesta, per cui ogni volta è necessario bilanciare le esigenze di riservatezza del singolo con il principio generale di conoscibilità degli atti giudiziari in forma completa, nel rispetto del principio d'informazione giuridica, espressione di democrazia.

Il Garante Privacy inoltre, con le linee guida del 2 dicembre 2010, ha stabilito che rappresentano motivi legittimi ai fini della

cancellazione dei propri dati da un provvedimento giudiziario, la natura "sensibili" dei dati in esso contenuti o la particolare delicatezza delle questioni trattate.

Passando quindi al caso di specie la Cassazione rileva come le parti, nel formulare detta richiesta, non hanno indicato i motivi legittimi posti alla base dell'istanza di oscuramento dei dati.

In una controversia tributaria in cui la questione centrale è rappresentata dalla diversa interpretazione di una norma di legge, non è presente alcun dato sensibile né la materia è così delicata da incidere su diritti personalissimi. Non sussiste neppure il rischio di compromettere l'onore o la reputazione delle parti che si sono limitati a dissentire su una norma, con un motivo, tra l'altro, fondato.

Il motivo infatti sollevato dal contribuente e dal notaio viene accolto dalla Cassazione, che da seguito al principio per il quale "in tema di imposta di registro, ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell'immobile (...) anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria, nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica."

Fonte: Federprivacy